



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

circolare informativa: La finanziaria 2014

È stata pubblicata sul S.O. n. 87/L della G.U. 27.12.2013, n. 302 la Finanziaria 2014 (Legge 27.12.2013, n. 147) c.d. “*Legge di stabilità 2014*”, in vigore dall’1.1.2014, che si compone di 1 articolo suddiviso in 749 commi, le cui novità sono di seguito sintetizzate.

SOCIETÀ DI PERSONE E SRL AGRICOLE

Dal 2014 è ripristinata la possibilità, soppressa ad opera della Legge di stabilità 2013:

per le società agricole, di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell’art. 32, TUIR;

per le società esercenti esclusivamente attività di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotti agricoli, per l’applicazione del coefficiente di redditività del 25%.

Si rammenta che la predetta facoltà era stata soppressa dal 2013; tuttavia le opzioni esercitate prima di tale data mantenevano efficacia fino al 2014. Ora, dunque, dal 2014 è nuovamente possibile l’esercizio dell’opzione.

PAGAMENTO CANONI LOCAZIONI IMMOBILI ABITATIVI

In deroga al limite di € 1.000 per i pagamenti in contanti ex art. 49, D.Lgs. n. 231/97, è disposto l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante, in grado di assicurare la tracciabilità, anche ai fini dell’asseverazione di patti contrattuali per la fruizione, da parte del locatore / conduttore, di agevolazioni e detrazioni fiscali. Tale disposizione non opera per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.

AUTOTRASPORTATORI E FATTURAZIONE

Ai sensi dell’art. 83-bis, comma 12, DL n. 112/2008, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore.

In merito, è stato soppresso l’obbligo, per gli autotrasportatori, di emettere la fattura entro la fine del mese di svolgimento della prestazione.

AUMENTO DETRAZIONE IRPEF LAVORO DIPENDENTE

Relativamente alla detrazione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente, prevista dall’art. 13, comma 1, TUIR sono stati modificati:

→ gli importi della detrazione;

→ le soglie di reddito cui è collegata la detrazione spettante.

In particolare la detrazione è ora così determinata:

Reddito complessivo	Detrazione spettante
non superiore a € 8.000	€ 1.880
superiore a € 8.000 ma non a € 28.000	€ 978 + $902 \times \frac{\text{€ 28.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 20.000}}$
superiore a € 28.000 ma non a € 55.000	€ 978 x $\frac{\text{€ 55.000} - \text{reddito complessivo}}{\text{€ 27.000}}$

Sono abrogati gli incrementi della detrazione, previsti dal comma 2 del citato art. 13, in presenza di un reddito complessivo superiore a € 23.000 e fino a € 28.000.

DEDUZIONE IRAP PER INCREMENTO BASE OCCUPAZIONALE

Per effetto della modifica dell'art. 11, comma 4-quater, D.Lgs. n. 446/97, dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è prevista una "nuova" deduzione IRAP del costo del personale assunto con contratto a tempo indeterminato che costituisce incremento della base occupazionale rispetto al personale mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

La deduzione spetta fino a € 15.000 per ciascun nuovo dipendente assunto ed è, in ogni caso, limitata all'incremento complessivo del costo del personale di cui alla voce B.9 e B.14 del Conto economico per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i 2 successivi.

Va inoltre evidenziato che:

- per effetto dell'abrogazione dei commi 4-quinquies e 4-sexies del citato art. 11 non è più prevista la maggiorazione della deduzione per i soggetti situati in particolari aree del Paese nonché per le assunzioni di lavoratrici;
- rimane confermato l'ammontare massimo della deduzione, stabilito dal comma 4-septies, che non può eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri / spese a carico del datore di lavoro;
- la deduzione forfettaria ("base" e "maggiorata" per le Regioni svantaggiate) per ciascun dipendente a tempo indeterminato (c.d. cuneo fiscale) e la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, è alternativa solo alla deduzione per spese per apprendisti, disabili, CFL e addetti alla ricerca e sviluppo e alla deduzione di € 1.850 prevista per ciascun dipendente fino ad un massimo di 5 e non anche alla deduzione in esame.

Di conseguenza i soggetti che fruiscono del c.d. cuneo fiscale possono altresì beneficiare della deduzione per l'incremento della base occupazionale.

DEDUZIONE ACE E INCREMENTO ALIQUOTA

È aumentata la misura dell'aliquota applicabile:

all'incremento di capitale proprio (patrimonio netto, se inferiore) per le società di capitali;

al patrimonio netto risultante alla fine dell'esercizio per imprese individuali e società di persone;

ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE.

In particolare, l'aliquota del 3% applicabile fino al 2013 è così incrementata:

4% per il 2014;

4,5% per il 2015;

4,75% per il 2016.

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES / IRPEF 2014 e 2015 dovrà essere utilizzata l'aliquota relativa al periodo precedente (3% per il 2014; 4% per il 2015).

DECORRENZA OBBLIGO APE

È modificata la decorrenza, stabilita dall'art. 6, comma 3-bis, DL n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia"), dell'obbligo, previsto a pena di nullità, di allegare l'APE (attestato di prestazione energetica) ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito nonché ai contratti di locazione.

In particolare l'obbligo (in origine previsto dal 6.6.2013) è ora ancorato alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici, da emanare con un apposito DM.

DETRAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

A seguito delle modifiche apportate all'art. 14, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF / IRES relativamente ai lavori di riqualificazione energetica nella misura del:

65% per le spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);

50% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio la detrazione spetta nella misura del 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 30.6.2015 (anziché 30.6.2014) e del 50% per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.

DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Modificando l'art. 16, DL n. 63/2013 è disposta un'ulteriore proroga della detrazione IRPEF, con il tetto massimo di € 96.000, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, TUIR.

In particolare la detrazione è riconosciuta nella misura del:

50% per le spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 31.12.2014 (anziché 31.12.2013);

40% per le spese sostenute dall'1.1 al 31.12.2015.

Dal 2016 la detrazione spetterà nella misura prevista a regime (36%, con il limite di spesa di € 48.000).

Detrazione acquisto mobili / elettrodomestici

È prorogata dal 31.12.2013 al 31.12.2014 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

È previsto che l'ammontare della spesa agevolabile non può essere superiore a quella dei lavori di ristrutturazione cui la stessa deve essere necessariamente collegata.

Va evidenziato che l'art.1, comma 2, lett. a) del citato DL n. 151/2013 ha soppresso detta limitazione.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È "riproposta" la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione interessa anche le società di persone e le ditte individuali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile provvedere all'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2016) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione, la plus/minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene antecedente alla rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
 - partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
- alla data dell'1.1.2014, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2014 il termine entro il quale provvedere:

alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;

al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote:

- 2% per le partecipazioni non qualificate;
- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

PERDITE SU CREDITI

Per effetto dell'ulteriore modifica dell'art. 101, comma 5, TUIR, è previsto che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, la sussistenza degli elementi certi e precisi si realizza, inoltre, *"in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili"*.

Tale novità è applicabile dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013 (in generale, dal 2013).

DEDUCIBILITÀ CANONI DI LEASING

Sono nuovamente modificate le regole di deducibilità dei canoni di leasing, prevedendo, tra l'altro, l'equiparazione di trattamento per imprese e lavoratori autonomi.

In particolare è stato modificato il periodo minimo di deducibilità dei canoni. Infatti, ancorché rimanga confermato che gli stessi possono essere dedotti in un lasso di tempo che non può essere inferiore a quello fissato dal comma 7 dell'art. 102 TUIR, legato al periodo d'ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, il periodo minimo è ora pari:

- ⇒ alla metà per la generalità dei beni mobili;
- ⇒ a 12 anni per i beni immobili.

Rimane confermato in misura corrispondente all'intero periodo d'ammortamento il periodo minimo di durata del leasing avente ad oggetto i veicoli a deducibilità limitata ex art. 164, TUIR.

Le predette novità sono applicabili ai contratti stipulati dall'1.1.2014.

REGIME IVA PRESTAZIONI RESE DA COOP SOCIALI

È stata modificata nuovamente la disciplina delle prestazioni socio-sanitarie, educative, ecc "*in vista della riforma dei regimi IVA speciali*" dell'UE, ripristinando le disposizioni in vigore fino al 2012, prevedendo che il n. 41-bis, Tabella A/II, DPR n. 633/72 non è applicabile alle cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla Legge n. 381/91, ossia diversi dalle coop sociali.

Di conseguenza, l'aliquota IVA del 4% rimane applicabile esclusivamente alle coop sociali (anche relativamente ai contratti stipulati / prorogati / rinnovati dal 2014, per i quali era prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%).

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI

È disposto che i prezzi delle somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, effettuate in attuazione di contratti stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA dal 4% al 10% decorrente dall'1.1.2014.

LAVORATORI TRANSFRONTALIERI

È stabilita a regime l'esenzione IRPEF, nel limite di € 6.700, per i redditi di lavoro conseguiti dai soggetti residenti in Italia che prestano l'attività lavorativa, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi.

VARIAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI

Entro il 15.1.2015 possono essere disposte, mediante apposito DPCM, variazioni delle aliquote d'imposta nonché riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti, salva l'approvazione, entro l'1.1.2015, di specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

È prorogato al 31.12.2016 l'indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96 riconosciuto agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l'attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 1.1.2012 – 31.12.2016. Le domande possono essere presentate entro il 31.1.2017.

Conseguentemente è prorogato fino al 2018 l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti.

ALIQUOTA CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 2014, l'aliquota relativa ai contributi dovuti dai pensionati e dagli iscritti ad altre forme previdenziali passa dal 21% al 22%. Per il 2015 l'aliquota è fissata al 23,5%.

L'aliquota dei contributi dovuti alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori autonomi privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2014 è confermata nella misura del 27%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi confermata al 27,72%.

COMPENSAZIONE CREDITI D'IMPOSTA SUPERIORI A € 15.000

L'utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, ritenute alla fonte, imposte sostitutive per importi superiori a € 15.000 annui richiede l'apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione. La nuova disposizione è applicabile già ai crediti 2013, utilizzabili nel 2014.

In alternativa, per le società di capitali assoggettate al controllo contabile ex art. 2409-bis, C.c., il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal soggetto che esercita il controllo contabile attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2, comma 2, DM n. 164/99.

RIORDINO ONERI DETRAIBILI

Entro il 31.1.2014 è prevista l'adozione di specifici Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione degli oneri detraibili ai fini IRPEF di cui all'art. 15, TUIR.

La mancata adozione dei predetti Provvedimenti comporta che la detrazione IRPEF (19%) prevista dal comma 1 del citato art. 15 (ad esempio, interessi passivi prima casa, spese mediche, spese funebri, premi assicurazione rischio morte, ecc.) si riduce al 18% per il 2013 e al 17% per il 2014.

RIORDINO CREDITI D'IMPOSTA

Con un apposito DPCM, al fine di "assicurare effetti positivi" sul bilancio dello Stato, saranno stabilite le percentuali di fruizione di una serie di crediti d'imposta, non inferiori comunque all'85% di quanto spettante in base alla specifica disposizione istitutiva.

Tra i crediti d'imposta interessati dalla "percentualizzazione" è ricompreso, ad esempio, il credito d'imposta degli esercenti sale cinematografiche, il credito d'imposta per le nuove iniziative imprenditoriali, il credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica e il credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Per il 2014 la predetta riduzione non è applicabile al credito d'imposta sul gasolio degli autotrasportatori.

IMPOSTA DI BOLLO COMUNICAZIONI PRODOTTI FINANZIARI

Dal 2014 la misura dell'imposta di bollo prevista dall'art. 13, comma 2-ter, Tariffa parte I, DPR n. 642/72 sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari aumenta dal 1,5‰ al 2‰.

È inoltre abrogata la soglia minima di imposta (pari a € 34,20) individuata dalla Nota 3-ter del citato art. 13 ed è aumentata da € 4.500 a € 14.000 la misura massima dell'imposta per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

IVAFE

Dal 2014 la misura dell'IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) prevista dall'art. 19, comma 20, DL n. 201/2011, passa dal 1,5‰ al 2‰.

CONTRASTO RIMBORSI INDEBITI MOD. 730

Con l'intento di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi IRPEF nell'ambito del mod. 730, entro 6 mesi dalla scadenza del termine di trasmissione dei modelli l'Agenzia delle Entrate procede alla verifica della spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in presenza di un rimborso superiore a € 4.000, anche determinato da eccedenze IRPEF di anni precedenti.

La nuova disposizione è applicabile alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ

È prevista la proroga al triennio 2014-2016 del contributo di solidarietà introdotto dall'art. 2, comma 2, DL n. 138/2011 (3% del reddito complessivo eccedente il limite di € 300.000).

IMPOSTA DI REGISTRO TRASFERIMENTO TERRENI

Come noto a decorrere dall'1.1.2014 è in vigore il nuovo regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari.

A seguito delle revisione delle aliquote il Legislatore (art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011) ha soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali.

Ora, è stato disposto che rimane comunque applicabile l'agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009 (imposte di registro e ipotecaria fisse e catastale 1%).

Inoltre, con l'integrazione dell'art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella gestione previdenziale.

DEFINIZIONE AGEVOLATA SOMME ISCRITTE A RUOLO

È riconosciuta la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dagli Agenti della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento:

- di quanto iscritto a ruolo ovvero dell'ammontare residuo;
- dell'aggio a favore degli Agenti della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.

La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre la stessa non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.

La definizione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 28.2.2014; entro il 30.6.2014 il contribuente è informato dell'avvenuta estinzione del debito.

La riscossione delle somme iscritte a ruolo rimane sospesa fino al 15.3.2014; la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.

NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

È istituita la nuova Imposta unica comunale, c.d. "IUC", basata sui seguenti 2 presupposti impostivi:

1. possesso di immobili, collegato alla relativa natura e valore;
2. erogazione e fruizione dei servizi comunali.

Detta imposta è quindi articolata nelle seguenti 2 componenti:

la prima, l'"IMU", di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, esclusa l'abitazione principale;

la seconda, riferita ai servizi, a sua volta articolata:

- nella "TASI" (Tributo per i servizi indivisibili), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune;
- nella "TARI" (Tassa sui rifiuti), per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (è abrogata la TARES).

IUC

Ogni Comune dovrà adottare il regolamento contenente la disciplina in materia di IUC, con riferimento alle singole componenti (TARI e TASI).

In capo ai soggetti passivi è prevista la presentazione della dichiarazione IUC, utilizzando un apposito modello, entro il 30.6 dell'anno successivo alla data di inizio possesso / detenzione dei locali / aree assoggettabili alla nuova imposta. Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tuttavia, qualora intervengano variazioni dei dati cui sia collegato un diverso ammontare dell'imposta, è richiesta la presentazione di una nuova dichiarazione entro il 30.6 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

Il versamento della TASI e della TARI va effettuato tramite il mod. F24 ovvero con apposito bollettino di c/c/p o altri mezzi (servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario e postale).

Va evidenziato che spetta al Comune individuare il numero delle rate (prevedendone almeno 2, a scadenza semestrale) ed i relativi termini, anche differenziati relativamente alla TASI e alla TARI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16.6 di ogni anno.

Relativamente alle violazioni in materia di IUC è previsto il seguente regime sanzionatorio.

Le predette sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni), il contribuente provvede al pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

TARI

Il presupposto della TARI è il possesso / detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Va evidenziato che: accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;

in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TARI è dovuta soltanto dal possessore del locale / area a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Fino all'attivazione delle procedure di interscambio Comuni – Agenzia delle Entrate, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili in Catasto, la superficie assoggettabile alla TARI è individuata in quella calpestabile. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a TARI rimane comunque quella calpestabile.

Va fatto riferimento alle superfici dichiarate / accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate ai fini TARSU / TIA1 / TIA2 / TARES.

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno sulla base dei criteri determinati dal DPR n. 158/99 ovvero nel rispetto del principio "*chi inquinava paga*" alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia dell'attività svolta nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie nel caso di:

sono **escluse** le aree scoperte pertinenziali o abitazioni con unico occupante;

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora all'estero per più di 6 mesi all'anno;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- nonché al ricorrere di fattispecie ulteriori.

La TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilate che il produttore dimostra di aver avviato al recupero.

In caso di occupazione / detenzione temporanea (periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno) la TARI è dovuta in base a tariffa giornaliera.

I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, possono prevedere, in luogo della TARI, l'applicazione di una tariffa di natura corrispettiva.

TASI

Il presupposto della TASI è il possesso / detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale, aree scoperte / edificabili a qualunque uso adibiti.

In caso di leasing, l'imposta è dovuta dal locatario alla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore.

Va evidenziato che:

sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, nonché le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva;

in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore / detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;

la base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU ex art. 13, DL n. 201/2011.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1‰. Il Comune potrà, con specifica delibera:

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

determinare l'aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l'aliquota IMU non sia superiore all'aliquota IMU massima statale al 31.12.2013 (così, ad esempio, per le abitazioni secondarie non può superare il 10,6‰). Per il 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (per i fabbricati rurali non può essere superiore all'1‰);

il Comune può prevedere riduzioni / esenzioni tariffarie, oltre che al sussistere delle predette fattispecie ai fini della TARI, anche nel caso di superfici eccedenti il normale rapporto tra la produzione di rifiuti e superficie stessa.

Per l'unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, sia all'occupante che al titolare del diritto reale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In capo all'occupante la TASI è stabilita dal Comune nella misura compresa fra il 10% ed il 30% dell'ammontare complessivo; il residuo è dovuto dal titolare del diritto reale.

Ai fini della dichiarazione TASI sono applicabili le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

IMU

È previsto che *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*.

A tale proposito, per effetto delle modifiche apportate all'art. 13, DL n. 201/2011:

l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015;

l'IMU dal 2014 non è applicabile all'abitazione principale (con esclusione di A/1, A/8 e A/9).

Per le abitazioni principali soggette ad IMU continua a trovare applicazione la detrazione di € 200. È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell'abitazione principale;

per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti de condotti da coltivatori diretti e IAP, è ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile.

Il Comune può considerare “abitazione principale” l'unità immobiliare:

- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purchè non locata;
- posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia purchè non locata;
- concessa in comodato a *“parenti in linea retta, entro il primo grado”* (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come *“abitazione principale”*.

L'IMU non è applicabile:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
- alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione / annullamento / scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - appartenente alla carriera prefettizia;
 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sono esclusi i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9, per i quali è quindi richiesta la sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Fabbricati rurali strumentali

Dal 2014 è altresì disposta l'esenzione IMU per i fabbricati rurali strumentali.

Proroga conguaglio IMU 2013

È prorogato dal 16.1.2014 al 24.1.2014 il termine per il versamento del conguaglio IMU 2013 relativamente agli immobili per i quali è stata disposta l'abolizione "limitata" dal versamento della seconda rata IMU 2013 qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell'aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4% per l'abitazione principale, ecc.) con conseguente obbligo del contribuente di versare il 40% di tale differenza.

Proroga seconda rata TARES 2013

È prorogato al 24.1.2014 il termine per il versamento della maggiorazione standard TARES (pari a € 0,30 per mq), qualora il versamento non sia stato effettuato entro il 16.12.2013.

Deducibilità IMU immobili strumentali

Per il 2013 è prevista la deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo, nella misura del 30%, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Dal 2014 la deducibilità si riduce al 20%.

Tassazione immobili abitativi non locati

A decorrere dal 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l'abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.

Versamenti erronei

In caso di versamenti erronei, già con riferimento al 2012, è previsto quanto segue.

Versamento a Comune diverso da quello competente	<p>Il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve riversare l'IMU indebitamente percepita al Comune competente.</p> <p>Nella comunicazione il contribuente deve indicare gli estremi del versamento, il relativo importo, i dati contabili dell'immobile e il Comune destinatario e quello a favore del quale è stato erroneamente effettua-</p>
--	--

	to il versamento.
Versamento superiore al dovuto	Il contribuente deve presentare istanza di rimborso al Comune il quale provvede: <ul style="list-style-type: none"> • a restituire la quota di propria spettanza; • a segnalare all'Erario la relativa quota da rimborsare.
Versamento allo Stato di somme dovute al Comune	Il Comune, anche su comunicazione del contribuente, dà comunicazione al MEF che procede alla regolazione tra Stato e Comune. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune.
Versamento al Comune di somme dovute allo Stato	Il contribuente, in assenza di somme da chiedere a rimborso, deve presentare una comunicazione al Comune, a seguito della quale quest'ultimo provvede a riversare quanto dovuto dall'Erario.

Insufficiente versamento seconda rata IMU 2013

È disposta la non applicazione di sanzioni in caso di insufficiente versamento della seconda rata IMU 2013 qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell'IMU dovuta per il 2014.

Cordiali saluti

Merano, gennaio 2014

Bosin & Maas & Stocker